

REGOLAMENTO (UE) N. 237/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2010

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

percentuale di catture non superiore all'1,5 % delle catture totali.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32,

- (4) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1342/2008, gli Stati membri provvedono affinché per ciascuna delle zone definite nell'allegato I di detto regolamento la capacità totale delle navi titolari di un permesso di pesca speciale non superi la capacità complessiva nel 2006 o 2007. È necessario stabilire norme particolareggiate per il calcolo e l'adeguamento dei livelli massimi di capacità, in particolare per quanto riguarda il trattamento della capacità ritirata mediante aiuti pubblici o trasferita tra zone geografiche in conformità dell'articolo 16 di detto regolamento.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1342/2008 prevede la possibilità di adottare modalità d'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, e degli articoli 14, 16 e 17 di detto regolamento.

- (5) Per garantire la controllabilità è necessario stabilire con precisione i requisiti e i formati per i permessi di pesca speciali destinati alle navi operanti con attrezzi regolamentati nelle zone geografiche soggette al regime di gestione dello sforzo e per gli elenchi di navi a cui sono stati rilasciati permessi di pesca speciali.

- (2) Alcuni gruppi di navi possono essere esclusi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 alla luce del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. È opportuno prevedere la procedura e i requisiti che gli Stati membri devono rispettare per la trasmissione delle informazioni di cui lo CSTEP deve disporre per valutare se sono state soddisfatte e se continuano a sussistere le condizioni di esclusione. È particolarmente importante che le informazioni trasmesse dagli Stati membri siano sufficientemente particolareggiate e siano accompagnate da elementi di prova.

- (6) Occorre stabilire norme particolareggiate per consentire agli Stati membri di adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2008 o a seguito di trasferimenti di sforzo tra gruppi di sforzo ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento. Tali norme devono specificare le procedure e i metodi di calcolo che gli Stati membri devono applicare.

- (3) Occorre che le informazioni presentate dagli Stati membri riguardanti il rispetto delle condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 indichino un gruppo di navi che può essere chiaramente distinto dalle altre navi del gruppo di sforzo considerato e le attività specifiche o le caratteristiche tecniche di detto gruppo di navi che risultano in una

- (7) Lo scambio elettronico delle informazioni consente di semplificare le procedure, di renderle più efficienti e trasparenti e di risparmiare tempo. Per poter sfruttare appieno tali vantaggi e garantire nel contempo una comunicazione sicura, e al fine di istituire un sistema informatico comune per la gestione dei dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai pescherecci comunitari, è necessario specificare il formato di ciascun documento e fornire una descrizione esaustiva delle informazioni che vi devono figurare.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

⁽¹⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

